

(BUR20090127)

(5.5.0)

D.g.r. 22 dicembre 2008 - n. 8/8755

Determinazioni in merito alla gestione della post-emergenza e all'assegnazione dei contributi (art. 2, comma 1, lettera b), l. 225/1992)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile», che all'art. 6, comma 1, prevede che, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le regioni, provvedano «all'attuazione delle attività di protezione civile»;

Vista la medesima legge 24 febbraio 1992 n. 225 che, all'art. 2,

comma 1, definisce le tipologie di eventi e gli ambiti di competenza dei soggetti istituzionali interessati;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» che, all'art. 108, conferisce le funzioni inerenti l'attività di protezione civile alle regioni e agli enti locali ed in particolare quelle riguardanti «l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225» nonché quelle relative «all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi»;

Vista la legge 23 dicembre 2000 n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» in particolare l'art. 138 comma 16, con il quale viene istituito il Fondo Regionale di Protezione Civile, destinato a finanziare interventi «diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali»;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» che, all'art. 3, comma 131, lettera i) assegna alla regione il compito di definire gli indirizzi ed i principi direttivi in materia di protezione civile;

Vista la legge regionale 22 maggio 2004 n. 16 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile» che disciplina «le attività degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato e di altri enti pubblici e privati nel sistema regionale di protezione civile sul territorio della Regione Lombardia»;

Vista la d.g.r. 8 maggio 2008 n. 7243 che ha approvato il PRIM «Programma Regionale Intergato di Mitigazione dei Rischi, 2007-2010» che definisce i rischi maggiori presenti sul territorio regionale;

Vista la d.g.r. 23 dicembre 2003 n. 15803 che ha approvato la «Direttiva per la gestione della post-emergenza»;

Vista la d.g.r. 7 febbraio 2005 n. 20486 che ha approvato «Direttiva per la gestione della post-emergenza (modifiche e integrazioni della direttiva approvata con d.g.r. 15803 del 23 dicembre 2003)»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'VIII legislatura approvato con d.c.r. del 26 ottobre 2005 n. VIII/25, Linea Strategica 4.1 (Sistema Integrato di Sicurezza) che prevede attività per il superamento delle emergenze sul territorio regionale;

Visto il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR) 2007-2009 approvato con d.g.r. del 27 giugno 2006 n. 8/2786

Considerato che il quadro normativo sovraordinato, seppur non modificato, rende necessario apportare una serie di modifiche alla Direttiva vigente per meglio specificare le procedure e le funzioni dei soggetti coinvolti, nonché le procedure di assegnazione dei contributi regionali e il sistema dei controlli;

Considerato che gli eventi di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (livello regionale) devono essere dichiarati con provvedimento dell'Assessore alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, come previsto dall'art. 8 della l.r. 22 maggio 2004 n. 16;

Considerato che, per una più equa assegnazione dei contributi regionali agli enti locali colpiti dagli eventi calamitosi dichiarati di livello b) occorre tenere conto dello stato di salute economico dell'ente locale beneficiario;

Ritenuto pertanto di introdurre, sentito l'Osservatorio Statistico Regionale, un indicatore definito ISS (Indicatore di Stato di Salute) che consente di individuare i Comuni economicamente meno fiorenti e i Comuni che versano in migliori condizioni di salute economica;

Considerato che la bozza di Direttiva per la gestione della post-emergenza è stata presentata ed illustrata ai componenti del Gruppo Tecnico Interdirezionale di cui alla d.g.r. 15803 del 23 dicembre 2003 ed ai dirigenti delle Sedi Territoriali regionali in data 7 ottobre 2008 e successivamente trasmessa per le eventuali osservazioni con nota Y1.2008.0009313 del 10 ottobre 2008;

Considerato che, sulla base delle osservazioni pervenute, la

medesima bozza è stata nuovamente discussa e condivisa con i medesimi soggetti di cui sopra in data 20 ottobre 2008;

Considerato che la bozza di Direttiva è stata presentata ed illustrata alle province in data 24 ottobre 2008;

Considerato che la Direttiva per la gestione della post-emergenza è stata presentata ai tavoli istituzionali del Patto per lo Sviluppo in data 27 novembre 2008 e successivamente, in data 28 novembre 2008, della Conferenza Regionale delle Autonomie;

Delibera

– di approvare la nuova «Direttiva regionale per la gestione della post-emergenza. Procedure di assegnazione dei contributi per gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992 n. 225.», quale Allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

– di stabilire che gli eventi di livello regionale di cui all'art. 2, comma 1 lettera b) della legge 24 febbraio 1992 saranno dichiarati con apposito provvedimento dell'Assessore alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia locale come stabilito dall'art. 8 della l.r. 22 maggio 2004 n. 16;

– di stabilire che, per l'individuazione delle priorità di intervento e delle percentuali di contributo regionale da assegnare agli enti locali colpiti da eventi calamitosi naturali dichiarati di livello b) (regionale), si farà riferimento all'ISS (Indicatore di Stato di Salute economico dell'ente) come meglio specificato nella nuova direttiva di cui sopra;

– di stabilire che la nuova direttiva di cui sopra sostituisce integralmente la direttiva approvata con d.g.r. 7 febbraio 2005 n. 20486 tranne che per gli Allegati da 1 a 8 (schede di segnalazione danni A, B, C, prospetti D);

– di stabilire che le nuove schede di segnalazione danni (schede A, B, C, prospetti D), saranno successivamente predisposte ed approvate con provvedimento dirigenziale;

– di stabilire che fino all'adeguamento del sistema on-line per la segnalazione danni (sistema Ra.S.Da.), che verrà formalizzato con successivo provvedimento dirigenziale, i prospetti riepilogativi D continueranno ad essere trasmessi alla Sede Territoriale di competenza in formato cartaceo;

– di disporre la pubblicazione del presente atto e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

Direttiva regionale per la gestione della post-emergenza Procedure di assegnazione dei contributi per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992 n. 225

1. PREMESSE
2. DEFINIZIONI
 - 2.1 Tipologie di eventi naturali
 - 2.2 Eventi di livello a) – locale
 - 2.3 Eventi di livello b) – regionale
 - 2.4 Eventi di livello c) – nazionale
 - 2.5 Danni
 - 2.6 Danni non riconoscibili
 - 2.7 Contributi per danni conseguenti ad eventi di livello b)
 - 2.8 Contributi per danni conseguenti ad eventi di livello c)
 - 2.9 Spese di prima emergenza
 - 2.10 Pronto intervento (l.r. 34/1973)
 - 2.11 Indicatore di Stato di Salute (ISS) dell'ente
3. SOGGETTI e FUNZIONI
 - 3.1 Regione Lombardia – Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale
 - 3.2 Regione Lombardia – Sede Territoriale
 - 3.3 Ente locale
 - 3.4 Gruppo Tecnico Interdirezionale
4. PROCEDURE
 - 4.1 Segnalazione e Sistema Ra.S.Da.
 - 4.1.1 Esclusioni
 - 4.1.2 Stima dei danni

- 4.2 Ammissibilità formale alla procedura
- 4.3 Validazione
- 4.4 Quadro Regionale di Sintesi
 - 4.4.1 Procedura per gli eventi dichiarati di livello b)
 - 4.4.2 Procedura per gli eventi dichiarati di livello c)

5. RENDICONTAZIONE e SISTEMA DEI CONTROLLI

- ALLEGATO A – Criteri di ammissibilità e condizioni per l'erogazione di contributi a soggetti privati colpiti da eventi calamitosi naturali dichiarati di livello b) ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. 225/1992.
- ALLEGATO B – Codifica beni danneggiati – Comparti, Tipologie e Utilizzi
- ALLEGATO C – Riferimenti uffici regionali

1. Premesse

La presente Direttiva definisce le procedure che gli enti locali devono applicare per segnalare a Regione Lombardia i danni conseguenti ad eventi calamitosi naturali definiti ai sensi dell'art. 2 della l. 225/1992.

Le segnalazioni dei danni devono essere effettuate dagli enti locali esclusivamente tramite il sistema regionale on-line Ra.S.-Da. (**R**accolta **S**chede **D**anni) entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento all'indirizzo www.rasda.regione.lombardia.it accedendo dal portale della Protezione Civile regionale (<http://www.protezione.civile.regione.lombardia.it/>)

Le segnalazioni del sistema Ra.S.Da. concorrono a definire un quadro conoscitivo della situazione in atto sul territorio interessato (Quadro Regionale di Sintesi).

Il Quadro Regionale di Sintesi è uno strumento necessario per una eventuale dichiarazione regionale di evento di livello b) di cui all'art. 2, comma 1 lettera b) della l. 225/1992 ovvero, in presenza di eventi particolarmente intensi, per una eventuale richiesta al governo di «stato di emergenza» finalizzata al riconoscimento di evento di livello c) di cui alla lettera c) del medesimo art. 2.

Ove non venissero riconosciute dal governo le condizioni per la dichiarazione dello «stato di emergenza», l'evento in questione verrebbe automaticamente definito di livello regionale (livello b).

Le segnalazioni degli enti locali interessati da eventi naturali di livello b) potranno essere oggetto di contributo regionale secondo i criteri, modalità e procedure definite dalla presente Direttiva.

I medesimi criteri saranno applicati anche nel caso di finanziamenti statali per i quali venga richiesto un parere o l'intesa da parte della Regione.

2. Definizioni

2.1. Tipologie di eventi naturali

Le tipologie di eventi naturali che trovano applicazione nella presente Direttiva sono quelli connessi con i rischi maggiori definiti dalla d.g.r. 7243 dell'8 maggio 2008 («PRIM – Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi – 2007-2010» e successive modifiche e integrazioni al PRIM). In particolare quelli in grado di produrre danni di rilievo sovra-locale:

Eventi connessi con il rischio idrogeologico

- frane profonde e superficiali
- colate detritiche
- crolli di roccia
- esondazioni fluviali e torrentizie
- esondazioni lacuali
- valanghe

Eventi connessi con il rischio sismico

- terremoti

Eventi connessi con il rischio meteorologico

- temporali, nubifragi
- grandinate
- trombe d'aria
- fulminazioni
- eventi siccitosi (solo spese di prima emergenza)

Eventi connessi con il rischio incendi boschivi

- incendi boschivi di origine naturale.

2.2. Eventi di livello a) – locale

Gli eventi di livello a) – locale – sono eventi naturali che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria (livello locale – art. 2, comma 1, lettera a) della l. 225/1992). La Regione Lombardia non concorre con fondi propri di bilancio per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi naturali definibili di livello a).

2.3. Eventi di livello b) – regionale

Gli eventi di livello b) – sovralocale o regionale – sono eventi naturali che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria (livello sovralocale o regionale – art. 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992). Gli eventi di livello b) sono dichiarati con decreto dell'assessore alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, come stabilito dall'art. 8 della l.r. 16/2004 secondo quanto dettagliato al paragrafo 4 – «Procedure».

2.4. Eventi di livello c) – nazionale

Gli eventi di livello c) – nazionale – sono calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (livello nazionale art. 2, comma 1, lettera c) della l. 225/1992). Gli eventi di livello c) sono dichiarati dal governo su richiesta del presidente della giunta della regione.

2.5. Danni

Gli ambiti naturali o le opere dell'uomo che possono essere danneggiate a seguito di un evento calamitoso naturale sono classificati secondo tre livelli di dettaglio, e più precisamente: comparti, tipologie ed utilizzi (Allegato B). Di seguito si riporta il primo livello di suddivisione in comparti:

SETTORE PUBBLICO

1. edifici ed infrastrutture pubbliche
2. territorio

SETTORE PRIVATO

3. residenziale privato
4. attività produttive non agricole

2.6. Danni non riconoscibili

Ai sensi della presente Direttiva non sono definibili come danni al settore pubblico e non vengono pertanto riconosciuti come tali, le seguenti tipologie di interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture e infrastrutture pubbliche come:
 - ricostruzione manto stradale, ove questo fosse l'unico elemento danneggiato;
 - sgombero neve dalle strade;
 - manufatti di attraversamento stradale come ponti e/o tombotti;
 - muri di sottoscarpa e/o controripa in precario stato di stabilità per mancata manutenzione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria sui corsi d'acqua di reticolo minore e/o principale come:
 - taglio vegetazione e pulizia sterpaglie in alveo e sulle sponde;
 - ripristino di soglie, briglie, manufatti di sponda, ove non risultino direttamente e gravemente danneggiati dall'evento calamitoso segnalato ed ove tale danno non comporti un rischio per l'incolumità pubblica;
 - svaso di materiale in alveo, tranne nel caso in cui tale situazione si sia determinata a seguito del singolo evento e comporti contemporaneamente un rischio per l'incolumità pubblica;
 - ripristino di sponde e/o di manufatti di sponda nei casi riconducibili alle situazioni di cui all'art. 12 del r.d. 25 luglio 1904 n. 523 (proprietari frontisti);
- danni alla viabilità delle aree montane che non comportano rischi per centri permanentemente abitati o per infrastrutture viarie localmente strategiche;
 - danni alle reti di servizi, se questi siano riconducibili al sottodimensionamento delle stesse o ad errori di progettazione;
 - danni riconducibili a criticità circoscritte che risultano presentarsi ciclicamente ogni qualvolta si manifestano eventi piovosi anche di moderata entità.

2.7. Contributi per danni conseguenti ad eventi di livello b)

Nel caso in cui un evento naturale venga dichiarato di livello b) – regionale, Regione Lombardia con provvedimento di giunta,

in base alle disponibilità bilancio regionale, può erogare contributi agli enti locali colpiti secondo le procedure e la tempistica riportate nel successivo paragrafo 4, con le modalità e i criteri in esso dettagliati.

I contributi sono subordinati alla effettiva disponibilità di fondi regionali o statali nonché alla valutazione delle priorità da parte della regione.

SETTORE PUBBLICO

Per quanto riguarda i danni ai beni di proprietà pubblica e di interesse pubblico (strutture/infrastrutture e territorio), i contributi sono erogati in *conto capitale* da un minimo del 75% ad un massimo del 100% dell'importo del danno accertato e validato dalla Sede Territoriale regionale ed al netto della eventuale copertura assicurativa presente. Qualora la percentuale di contributo regionale fosse minore del 100%, la restante parte è a carico dell'ente richiedente.

La percentuale di contributo viene stabilita sulla base dell'ISS dell'ente (Indicatore di Stato di Salute, par. 2.11) secondo la Tabella 1.

Sono esclusi dal contributo regionale i danni segnalati dalle province nonché dai Comuni con più di 20.000 abitanti (fonte ISTAT 2001).

In subordine rispetto ai beni di cui sopra e fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie da dedicare allo scopo, sono riconosciuti contributi anche per il ripristino di strutture private che svolgono un accertato servizio di interesse pubblico, con particolare riguardo per quei soggetti privati la cui attività viene svolta senza fini di lucro. In questi casi la percentuale di contributo regionale riconosciuta è pari a quella prevista per i beni di proprietà pubblica, ma il privato proprietario delle strutture è chiamato a concorrere nella spesa per il ripristino del bene di sua proprietà fino all'occorrenza del 100% dell'importo validato dalla Sede Territoriale. Il Comune può partecipare con fondi propri alla spesa a carico del privato interessato. Una volta beneficiato del contributo regionale, il privato interessato dovrà proseguire l'attività di interesse pubblico per almeno i successivi 5 anni, pena la restituzione delle somme erogate.

SETTORE PRIVATO

Regione Lombardia riconosce contributi, fatta salva la disponibilità a bilancio di risorse finanziarie, solo per gli immobili distrutti o di cui risulti gravemente compromessa la stabilità strutturale e funzionale in conseguenza del danno subito. L'immobile in questione deve costituire abitazione principale del proprietario, che vi risiede. Si rimanda all'allegato A relativamente ai limiti e alle condizioni previste per l'erogazione del contributo.

Si ricorda che i soggetti privati non possono presentare domanda di contributo se non è stata trasmessa dal Comune, nei tempi e modi previsti, la scheda A relativa all'evento.

Non sono previsti contributi per beni mobili, ancorché registrati, e per attività produttive.

2.8. Contributi per danni conseguenti ad eventi di livello c)

Nel caso un evento calamitoso naturale venga dichiarato di livello c) (livello nazionale) e quindi dichiarato lo «stato di emergenza» con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5 della l. 225/1992, viene emanata apposita Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed eventuali fondi speciali per fronteggiare l'emergenza. I fondi potranno essere destinati al ristoro dei danni del settore pubblico e/o privato (comparto sia residenziale che produttivo). La Regione Lombardia può concorrere autonomamente con proprie risorse di bilancio.

2.9. Spese di prima emergenza

Sono le spese per interventi urgenti e indifferibili di ripristino delle condizioni minime indispensabili per la sicurezza delle persone e/o di ripristino della funzionalità di servizi pubblici essenziali. Tali interventi sono attivati e conclusi dall'ente durante la fase dell'emergenza, nell'immediata fase successiva e comunque non oltre **7 giorni** dal verificarsi dell'evento.

Gli interventi di prima emergenza devono essere puntualmente dettagliati e verificabili dalla Sede Territoriale.

La Regione Lombardia riconosce fino al 100% delle spese di prima emergenza sostenute dall'ente solamente per gli eventi dichiarati di livello regionale (livello b) e fino ad un importo massimo complessivo di **€ 25.000,00**. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'ente richiedente.

Le spese per le ore di lavoro straordinario effettuate dal perso-

nale dell'ente locale durante l'emergenza non sono riconosciute, così come le spese per sopralluoghi e incarichi attribuiti dall'ente a professionisti esterni durante la fase dell'emergenza.

In caso di opere di prima emergenza realizzate in regime di somma urgenza (art. 147 d.P.R. 554/1999), la Regione Lombardia riconosce fino ad un massimo del 2% delle spese tecniche, ove necessarie, e comunque fino ad un massimo di € 500,00.

Per quanto riguarda gli eventi siccitosi, sono ammesse, nei limiti di cui sopra, le sole spese di prima emergenza connesse con la fornitura di acqua potabile alla popolazione mediante autobotti. Condizione necessaria è l'esistenza di dichiarazione di stato di emergenza idrica del presidente della giunta regionale.

2.10. Pronto intervento (l.r. 34/1973)

Le procedure previste dalla d.g.r. 26 ottobre 2006 n. 8/3400 ai sensi della l.r. 14 agosto 1973 n. 34 sono definite «pronti interventi». I pronti interventi possono essere di urgenza o di somma urgenza (artt. 146 e 147 del d.P.R. 554/1999) e, fatta salva la segnalazione da effettuarsi con scheda A, non trovano applicazione nella presente Direttiva, anche se concorrono all'eventuale contributo regionale erogato all'ente che ne fa richiesta.

2.11. Indicatore di Stato di Salute (ISS) dell'ente

L'indicatore di Stato di Salute dell'ente rappresenta uno degli indicatori necessari a determinare l'Indicatore Sintetico di Priorità (ISP), che consente di effettuare la valutazione delle ricadute territoriali delle programmazioni strategiche e settoriali a valenza territoriale. In particolare, L'Indicatore di Stato di Salute (ISS), sulla base di una serie di dati economici specifici dell'ente (fonte SISEL - Osservatorio Statistico Regionale), permette di individuare i Comuni economicamente meno fiorenti e i Comuni che versano in migliori condizioni di salute economica. È un valore aggiornato periodicamente ed è compreso tra 0 e 1 (migliore condizione economica avvicinandosi al valore 1).

L'ISS viene utilizzato per le istruttorie degli eventi di livello b), nonché nell'ambito del Gruppo Tecnico Interdirezionale per stabilire le priorità a livello regionale. La percentuale di contributo regionale è stabilita in base all'ISS del Comune secondo quanto riportato in Tabella 1.

La percentuale risultante dall'ISS è quella massima riconosciuta per i danni alle strutture e infrastrutture pubbliche di proprietà pubblica e per i danni al territorio di interesse pubblico.

Tabella 1

Indicatore ISS	% contributo regionale
ISS ≤ 0.10000	100
0.10001 ≤ ISS ≤ 0.20000	90
0.20001 ≤ ISS ≤ 0.30000	80
ISS ≥ 0.30001	75

3. Soggetti e Funzioni

3.1. Regione Lombardia - Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale

La Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale della Regione Lombardia coordina tutta l'attività inerente il sistema Ra.S.Da. e la procedura di post-emergenza e rappresenta l'interlocutore unico con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; si raccorda con le Sedi Territoriali ed in particolare con le figure tecniche dei reperibili, acquisisce le proposte presentate dalle Sedi Territoriali medesime, effettua eventuali sopralluoghi sia in fase di validazione che di controllo finale, svolge gli approfondimenti tecnici, definisce il Quadro Regionale di Sintesi e delimita le aree colpite dagli eventi da dichiarare di livello b) regionale.

Durante la fase di predisposizione del piano dei contributi, convoca il Gruppo Tecnico Interdirezionale, ne coordina l'attività e formula al medesimo proposte e valutazioni concernenti le ipotesi di riparto dei fondi disponibili.

Stabilisce inoltre le linee di indirizzo e fornisce disposizioni e chiarimenti su aspetti procedurali e tecnici con opportune circolari.

3.2. Regione Lombardia - Sede Territoriale

Le Sedi Territoriali della Regione Lombardia raccolgono, verificano e validano le segnalazioni trasmesse dagli enti locali abilitati ad accedere al sistema Ra.S.Da., propongono alla D.G. Prote-

zione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti e sulla base di valutazioni interne, quelle che ritengono siano da considerare di livello b) (regionale) secondo un ordine di priorità. Durante la fase di predisposizione del piano di utilizzo, partecipano alle sedute del Gruppo Tecnico Interdirezionale fornendo tutti gli elementi utili alla predisposizione dei criteri. Nella successiva fase di istruttoria delle richieste oggetto di contributo, provvedono alla redazione degli atti necessari a firma del dirigente della Sede Territoriale, valutano la corrispondenza dei progetti presentati con la finalità del contributo assegnato anche mediante la partecipazione alle conferenze di servizi. Durante la fase di rendicontazione, verificano i documenti presentati dagli enti locali, curano la fase di controlli ispettivi sull'utilizzo effettivo dei fondi regionali e/o statali, assumono i relativi provvedimenti di revoca dei contributi ovvero di accertamento in entrata sul bilancio regionale di contributi in eccesso o non dovuti.

Per il territorio della provincia di Milano e di Monza e Brianza, le funzioni attribuite alle Sedi Territoriali sono svolte dalla D.G. Casa e Opere Pubbliche.

3.3. Ente locale

Gli enti locali abilitati all'accesso al sistema Ra.S.Da. per la segnalazione di danni conseguenti ad eventi calamitosi sono Comuni, province, Comunità montane. Le province ed i Comuni con più di 20.000 abitanti non accedono ai contributi regionali per gli eventi dichiarati di livello b).

3.4. Gruppo Tecnico Interdirezionale

Il Gruppo Tecnico Interdirezionale è un Gruppo di Lavoro regionale che stabilisce i criteri per la predisposizione del piano di utilizzo dei contributi di post-emergenza relativo agli eventi dichiarati di livello b) ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992 n. 225.

Il Gruppo Tecnico Interdirezionale viene nominato con provvedimento della D.G. Protezione Civile Prevenzione e Polizia Locale, che ne coordina l'attività, e ha una durata di 2 anni.

Il Gruppo Tecnico Interdirezionale è composto da un dirigente titolare e un funzionario tecnico supplente delle seguenti Direzioni Generali della Regione Lombardia:

- D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale (coordinatore)
- D.G. Presidenza - DC Programmazione
- D.G. Presidenza - Programmazione Integrata Sedi Territoriali
- D.G. Territorio e Urbanistica
- D.G. Infrastrutture e Mobilità
- D.G. Agricoltura
- D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro
- D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità
- D.G. Casa e OO.PP.
- D.G. Industria, PMI e Cooperazione
- D.G. Commercio, Fiere e Mercati
- D.G. Artigianato e Servizi

Il Gruppo Tecnico Interdirezionale viene convocato dalla D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, una volta dichiarati gli eventi di livello regionale e secondo la tempistica riportata al successivo paragrafo 4.4.1, per discutere, mettere a punto i criteri e infine predisporre il piano di utilizzo dei contributi regionali di post-emergenza.

4. Procedure

La procedura di post-emergenza è costituita dalle seguenti fasi cronologiche alle quali viene associato il principale soggetto attore delle medesime.

- Segnalazione e sistema Ra.S.Da. (ente locale)
- Ammissibilità (Sede Territoriale)
- Validazione (Sede Territoriale, eventualmente con la D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale)
- Quadro Regionale di Sintesi (D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale)
- Dichiarazione eventi livello b) ovvero richiesta stato di calamità al governo (assessore regionale alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale/presidente della giunta regionale)

- Erogazione dei contributi (Sede Territoriale/Commissario Delegato)

Le Figure 1 e 2 riportano in sintesi le procedure dettagliatamente descritte di seguito.

4.1. Segnalazione e Sistema Ra.S.Da.

Tenendo conto delle condizioni di cui ai paragrafi 2.1 (Tipologia di eventi), 2.5 (Danni) e 2.6 (Danni non riconosciuti) e fatta salva l'applicazione durante l'emergenza della l.r. 34/1973 sui pronti interventi, ogni qualvolta un evento calamitoso naturale significativo provoca danni sul proprio territorio, l'ente locale informa la Regione Lombardia mediante la compilazione della **scheda A** che deve essere effettuata **entro 7 giorni** dal verificarsi dell'evento esclusivamente on-line accedendo dal portale di protezione civile regionale <http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/> e quindi al sistema Ra.S.Da. (www.rasda.regione.lombardia.it). La trasmissione della scheda A dà avvio al procedimento.

L'accesso avviene mediante inserimento di *user name* e *password* fornite a cura della D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale. Ad ogni ente locale abilitato all'accesso al sistema Ra.S.Da. viene fornita un'unica *user name* e *password*.

La responsabilità dei dati di accesso al sistema Ra.S.Da. è in capo all'autorità amministrativa dell'ente, mentre la responsabilità dei dati trasmessi con scheda A affinisce al responsabile dell'ufficio o Servizio Tecnico competente. I dati di accesso non possono essere utilizzati o ceduti a soggetti diversi dalle figure tecniche in organico all'ente. In caso di smarrimento deve essere tempestivamente effettuata una richiesta da parte dell'ente alla Regione Lombardia, Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, utilizzando la casella e-mail rasda@regione.lombardia.it, che provvederà a fornire i nuovi dati di accesso al sistema.

Le schede trasmesse esclusivamente in formato cartaceo, anche se nei termini, non danno luogo ad alcun procedimento da parte della Sede Territoriale.

L'ente locale deve compilare un'unica scheda A, anche se l'evento avesse provocato diversi danni o dissesti sul territorio. Qualora fosse necessario integrare la scheda A già inviata (accertamento di danni prima non riconosciuti, nuovo dissesto riconducibile allo stesso evento, ecc.), la nuova scheda dovrà essere integralmente sostitutiva della precedente e dovrà comunque essere inviata entro lo stesso termine (7 giorni dall'evento). Sono ammesse più schede A riferite allo stesso evento solo nel caso in cui fosse necessario richiedere, nei tempi previsti, altrettanti pronti interventi ai sensi della l.r. 34/1973.

La scheda A di segnalazione danni sarà accompagnata da adeguata documentazione fotografica in formato digitale che illustri con chiarezza gli effetti causati dall'evento calamitoso e l'elemento (o gli elementi) a rischio. Le principali aree colpite dovranno inoltre essere georeferenziate. Tale documentazione deve poter consentire alla Sede Territoriale una prima valutazione sulla ammissibilità della segnalazione e su tipo e consistenza dei danni occorsi.

Nella scheda A vanno riportate anche eventuali spese di prima emergenza sostenute dall'ente secondo quanto riportato al precedente punto 2.9.

Condizione indispensabile affinché le spese di prima emergenza possano essere considerate ammissibili ai fini di eventuali contributi è la necessità di garantire la sicurezza delle persone e/o il ripristino della funzionalità di servizi pubblici essenziali.

La Sede Territoriale, ove non riconoscesse tali condizioni o qualora gli elementi conoscitivi non fossero sufficienti a comprovare i presupposti di cui sopra, dovrà considerare le spese non ammissibili restando pertanto le stesse a carico dell'ente che ne fa richiesta.

La compilazione della scheda A è di esclusiva competenza di figure tecniche interne all'ente. La scheda A compilata dal tecnico e sottoscritta dal Sindaco deve essere trasmessa on-line **entro 7 giorni** dall'evento. Le schede A trasmesse oltre tale termine non verranno prese in considerazione ai fini degli accertamenti tecnici e della validazione della segnalazione effettuata dalla Sede Territoriale della Regione Lombardia, eventualmente di concerto con la D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale.

4.1.1. Esclusioni

Benché vadano segnalati con scheda A, sono esclusi dall'applicazione della presente Direttiva:

- i danni al comparto territoriale - boschivo attraversati da incendi di origine non naturale;
- i pronti interventi (paragrafo 2.10) poiché disciplinati dalla d.g.r. 26 ottobre 2006 n. 3400. Per la richiesta di un pronto intervento deve essere comunque compilata la scheda A con le modalità e la tempistica previste dalla d.g.r. 3400/2006 medesima.

I danni al comparto agricolo non vanno invece segnalati con la scheda A poiché disciplinati dal d.d.u.o. 19 marzo 2007 n. 2680 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Se.O. n. 14 del 2 aprile 2007);

4.1.2. Stima dei danni

Gli importi relativi ai danni segnalati nella scheda A devono costituire stime attendibili basate su valori di costo di ricostruzione o per la realizzazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza.

Relativamente al settore pubblico, il tecnico del Comune che ha compilato la scheda deve poter giustificare alla Sede Territoriale tali importi descrivendo, anche sommariamente, gli interventi previsti per la ricostruzione e/o per il superamento dell'emergenza. La Sede Territoriale può richiedere al tecnico dell'ente locale l'invio formale di una scheda economica di maggior dettaglio, che deve comunque pervenire non oltre il termine fissato per la trasmissione del rapporto sintetico dalla Sede Territoriale alla D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale (60 giorni dall'evento - termine della procedura di validazione).

Per quanto riguarda le **spese di prima emergenza**, l'ente deve essere in grado di fornire alla Sede Territoriale, cui spetta la verifica, tutta la documentazione idonea a comprovare i presupposti di cui al precedente punto 2.9. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della eventuale dichiarazione di evento di livello regionale, devono pertanto essere prodotti i seguenti documenti:

- *scheda di dettaglio B1* da compilarsi esclusivamente on-line all'indirizzo www.rasda.regione.lombardia.it nella quale il sindaco dichiara il nesso di causalità;
- *determina di impegno*;
- *ordinanza del sindaco* o, in alternativa, *verbale di somma urgenza* ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. 554/1999 a firma del responsabile dell'ufficio Tecnico, col quale si dichiarano indifferibili e urgenti i lavori di messa in sicurezza;
- *ordine di servizio* all'impresa
- *determina di pagamento*
- *fatture* dell'impresa, che devono riportare gli estremi di uno dei provvedimenti d'urgenza sopra indicati e le lavorazioni effettuate per cause eccezionali. Tale documentazione è necessaria anche qualora l'impresa avesse già in essere con l'ente contratti di manutenzione.

Ad eccezione della scheda B1, tutti i documenti devono essere prodotti alla Sede Territoriale in originale o copia conforme.

L'assenza di uno o più documenti sopra indicati, comporta l'automatica inammissibilità delle spese di prima emergenza.

4.2. Ammissibilità formale alla procedura

La scheda A trasmessa on-line viene presa in carico dalla Sede Territoriale regionale competente per territorio, la quale ne verifica l'ammissibilità. Fatto salvo quanto già detto al punto precedente relativamente alla tempistica da rispettare, affinché la scheda A sia considerata ammissibile deve riportare i seguenti contenuti minimi indispensabili (standard minimo):

- descrizione particolareggiata dell'evento o degli eventi (grandinata, frane, ecc.);
- località interessate dall'evento su Carta Tecnica Regionale (CTR);
- localizzazione e descrizione dei danni occorsi;
- localizzazione e descrizione degli elementi a rischio presenti;
- stima economica dei danni, comprensiva degli importi necessari per gli interventi necessari per il superamento dell'emergenza;
- documentazione fotografica descrittiva dei danni (facoltativa).

Le schede A compilate sommariamente, incomplete, prive di precisi riferimenti sulle località interessate dall'evento ed elementi a rischio presenti sono considerate non ammissibili e non

sono oggetto di procedura di validazione da parte della Sede Territoriale. In caso di non ammissibilità della segnalazione, la Sede Territoriale, entro **60 giorni** dall'invio, informa l'ente sulle motivazioni di tale inammissibilità.

4.3. Validazione

Fatto salvo quanto previsto dalla d.g.r. 26 ottobre 2006 n. 3400 sui pronti interventi, la fase di validazione è la procedura attraverso la quale la Sede Territoriale, eventualmente di concerto con la D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, verifica le condizioni affinché una segnalazione effettuata dall'ente locale possa essere considerata di livello regionale (livello b).

Sulle schede A ritenute ammissibili la Sede Territoriale procede pertanto con la validazione entro **30 giorni** dall'evento trasmettendone l'esito, entro i successivi **30 giorni**, alla D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale.

La procedura di validazione deve essere effettuata mediante sopralluogo dal tecnico della Sede Territoriale alla presenza del tecnico dell'ente che ha effettuato la segnalazione e che ha avviato il procedimento. Il Comune deve garantire la presenza e la reperibilità del tecnico incaricato, che deve fornire tutte le informazioni e i documenti utili alla verifica. Il tecnico della Sede Territoriale valuta i danni, verifica le modalità ed i criteri della compilazione della scheda, accerta gli importi segnalati, fornisce indicazioni procedurali sull'ammissibilità o la non compatibilità di alcune tipologie di interventi. Per gli interventi che possono rientrare nei criteri di ammissibilità acquisisce tutti gli elementi ritenuti necessari per una valutazione tecnico-economica al fine di definire una proposta di validazione in prima istanza al dirigente della Sede. La fase di verifica di congruità degli importi segnalati è successiva; non va pertanto effettuata in sede di sopralluogo di validazione.

In sede di accertamento dovranno essere valutati i seguenti elementi:

- nesso di causalità evento-danno;
- intensità significativa dell'evento calamitoso naturale;
- estensione territoriale del fenomeno e rilevanza dei danni riscontrati;
- assenza di concause antropiche che possano aver favorito/innescato l'evento che ha causato il danno o possa aver provocato il danno medesimo;
- presenza di rischio per la pubblica incolumità con particolare riferimento alla presenza di centri permanentemente abitati e/o di infrastrutture viarie strategiche e/o di reti di servizi essenziali (acquedotti, fognature, depurazione). Tale elemento è da considerarsi prioritario e determinante rispetto a tutti i precedenti.

La presenza di una o più ordinanze sindacali connesse con l'evento calamitoso concorrono alla definizione di un quadro di conoscenze riconducibile ad un evento di livello b) - regionale.

Sulle schede A che segnalano importi del settore pubblico (danni a edifici ed infrastrutture pubbliche e danni al territorio) superiori a € 500.000, se ammissibili, la validazione potrà essere effettuata congiuntamente con un tecnico della D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale.

L'esito della procedura di validazione è un rapporto sintetico nel quale la Sede Territoriale propone alla D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale di classificare l'evento che ha colpito un determinato territorio di livello a) o b).

Per gli eventi di livello b) (regionale) il rapporto sintetico dovrà indicare, previa verifica, relativamente al solo settore pubblico, gli importi validati e ritenuti congrui, comprese le spese di prima emergenza ammissibili.

4.4. Quadro Regionale di Sintesi

Sulla base delle segnalazioni provenienti dal sistema Ra.S.Da. e validate dalle Sedi Territoriali, la D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale predispone con cadenza semestrale, e comunque ogni qualvolta vi sia la necessità, un Quadro di Sintesi nel quale vengono riportati gli eventi proposti di livello regionale dalle Sedi Territoriali e il territorio interessato dai medesimi, unitamente agli importi dei danni validati (settore pubblico) o segnalati dagli enti locali (settore privato).

Nel caso di eventi ritenuti dalla D.G. competente già in prima fase di livello c), il Quadro di Sintesi potrà riportare, anche per il settore pubblico, gli importi segnalati dagli enti locali e non ancora validati dalle Sedi Territoriali; in questo caso il Quadro

di Sintesi dovrà essere aggiornato non appena le informazioni acquisite dalle Sedi Territoriali saranno disponibili.

Il Quadro di Sintesi valuta gli eventi di livello b) proposti dalle Sedi Territoriali integrandoli con le seguenti informazioni:

- dati dalle reti di monitoraggio disponibili presso il Centro Funzionale nella sala operativa della Protezione Civile regionale (Sinergie, CESI, Arpa CMG Sondrio, AIB);
- dati del Servizio Meteorologico Regionale di Arpa Lombardia.

Sulla base di quanto sopra, la D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale predispone un elenco di eventi e di relativi territori interessati per i quali si ravvisano i presupposti tecnici affinché possano essere considerati di livello b) (regionale) ovvero per i quali si rende necessaria una richiesta di stato di calamità al governo.

In base a quanto sopra, possono distinguersi i seguenti casi, anche coesistenti:

- 1) eventi dichiarati di livello b) – regionale
- 2) eventi dichiarati di livello c) – nazionale

4.4.1. Procedura per gli eventi dichiarati di livello b)

Gli eventi di livello b) – regionale – sono dichiarati con decreto dell'assessore alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, secondo quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 24 maggio 2004 n. 16.

La dichiarazione di eventi di livello b) viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ha di norma cadenza semestrale, e può riguardare uno o più eventi verificatisi nel corso dell'anno di riferimento.

Gli eventi che non vengono riconosciuti dal governo di livello c) – nazionale sono automaticamente classificati di livello regionale; anche in questi casi sono comunque dichiarati con decreto di presa d'atto dell'Assessore regionale alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale.

Il provvedimento con il quale vengono riconosciuti gli eventi di livello regionale riporta l'elenco degli eventi e, per ognuno di questi, il territorio e gli enti locali interessati.

A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento regionale con il quale l'evento calamitoso viene dichiarato di livello regionale:

- entro il termine di **30 giorni**, gli enti locali compilano le schede di dettaglio B1 (spese di prima emergenza) e/o B2/B3 (danni alle infrastrutture e/o danni al territorio). La compilazione è effettuata esclusivamente on-line e deve tenere conto degli esiti della validazione sulle relative schede A delle Sedi Territoriali regionali. I prezzi applicati dovranno inoltre essere congrui con quelli riportati nel prezzario regionale delle opere pubbliche. Per le spese di prima emergenza dovrà inoltre essere presentata alla Sede Territoriale la documentazione richiamata al precedente punto 4.1.2;
- entro il termine di **30 giorni**, i soggetti privati proprietari di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate che rientrano nei criteri di ammissibilità richiamati al punto 2.7 e alle condizioni e nei limiti previsti dall'Allegato A, devono compilare e trasmettere al Comune in cui è ubicato l'immobile la scheda di segnalazione danni C1; per i danni superiori a € 15.000 è obbligatoria una perizia asseverata e giurata, redatta secondo le indicazioni di cui all'allegato A, che potrà essere comunque prodotta anche successivamente alla disponibilità di contributi regionali.
- entro il termine di **60 giorni**, sulle schede C1 trasmesse dai soggetti privati, il Comune effettua una visita ispettiva, acquisisce la documentazione atta a comprovare quanto dichiarato e certifica l'effettivo nesso di causalità tra i danni segnalati e l'evento. In caso di accertata insussistenza di tale nesso, la domanda di contributo è respinta. Compila on-line il prospetto riepilogativo D1 con l'esito degli accertamenti effettuati.

In assenza delle schede di dettaglio B e/o dei riepiloghi D1 o nel caso in cui queste non fossero presentate nei termini sopra indicati, la relativa segnalazione verrà automaticamente esclusa dalla proposta di piano di utilizzo e quindi dagli eventuali contributi regionali che si renderanno disponibili.

Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello degli eventi dichiarati di livello regionale, la D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale convoca il Gruppo Tecnico Interdi-

rezionale che, sulla base delle risorse disponibili, stabilisce i criteri per la predisposizione del piano di utilizzo dei contributi regionali di post-emergenza per gli eventi in questione.

Le Sedi Territoriali, in occasione della prima convocazione del Gruppo Tecnico, presentano l'elenco delle segnalazioni validate secondo un ordine di priorità di intervento.

La capacità economica dell'ente, valutata attraverso l'ISS – Indicatore di Stato di Salute (vedi par. 2.11) – concorrerà nella predisposizione dei criteri di cui sopra e nella percentuale di contributo regionale assegnata, secondo quanto riportato nei precedenti paragrafi 2.7 e 2.11.

Il Gruppo Tecnico Interdirezionale fissa l'ordine di priorità degli interventi e propone il piano di utilizzo dei contributi all'assessore alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale.

L'assessore propone quindi tale piano alla giunta regionale per la relativa approvazione.

La d.g.r. di approvazione del piano di utilizzo è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Erogazione dei contributi

La d.g.r. che approva il piano di utilizzo dei contributi regionali di post-emergenza per eventi classificati di livello regionale viene trasmessa agli enti beneficiari a cura della D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale. Le Sedi Territoriali provvedono successivamente alla effettiva erogazione dei contributi con provvedimento a firma del dirigente della Sede.

Gli eventuali contributi per danni a privati sono corrisposti dalla Regione al Comune, che provvederà poi all'effettiva erogazione a favore dei privati medesimi.

A decorrere dalla data di pubblicazione della d.g.r. di approvazione del piano di utilizzo che individua gli enti beneficiari e i relativi contributi:

- entro il termine di **90 giorni**, dovranno essere concluse le seguenti attività:

- in presenza di spese di prima emergenza e verificata la ammissibilità della documentazione presentata, predisposizione del provvedimento di impegno e contestuale liquidazione delle relative somme;
- verifica, da parte della Sede Territoriale, della disponibilità degli enti beneficiari del contributo regionale a cofinanziare l'intervento (o gli interventi). Qualora l'ente (o il soggetto privato che eroga un pubblico servizio) non intendesse cofinanziare l'intervento, quest'ultimo verrà stralciato dal piano di utilizzo e le relative somme non verranno pertanto impegnate;
- predisposizione, da parte della Sede Territoriale, del provvedimento di impegno e contestuale liquidazione a favore del Comune degli eventuali contributi a privati;
- espressione del parere da parte della Sede Territoriale sui progetti nel frattempo predisposti dagli enti beneficiari del contributo regionale per danni al settore pubblico. Tale parere può anche essere espresso in sede di conferenza dei servizi appositamente convocata;

- entro il termine di **120 giorni** gli enti beneficiari provvedono ad appaltare i lavori dandone Comunicazione alla Sede Territoriale. Entro i successivi **30 giorni**, la Sede Territoriale impegna e liquida le corrispettive somme al netto del ribasso d'asta e tenendo conto della percentuale di contributo regionale assegnata.

La liquidazione avviene come di seguito indicato:

- 60% all'inizio dei lavori;
- 40% all'atto di approvazione del collaudo o di certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Qualora l'ente avesse già provveduto a realizzare l'intervento di ripristino danni prima della approvazione della d.g.r. di cui sopra, il contributo verrà comunque assegnato nella percentuale stabilita, previo parere della Sede Territoriale ed alle seguenti condizioni:

- la percentuale di contributo prevista sarà calcolata sull'importo dei lavori appaltati al netto del ribasso d'asta, cui andranno sommati gli oneri della sicurezza, IVA 20% e spese tecniche (massimo 10%);

- non verranno riconosciute eventuali perizie di variante;
- l'importo massimo erogato non potrà in ogni caso essere superiore a quello approvato con d.g.r.

4.4.2. Procedura per gli eventi dichiarati di livello c)

Gli eventi di livello c) – nazionale – sono dichiarati, su richiesta della Regione Lombardia, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale riporta l'evento (o gli eventi) oggetto della dichiarazione e il relativo territorio interessato. A tale decreto segue una Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri che normalmente stanziava i fondi per fronteggiare l'emergenza e riporta le deroghe alla normativa vigente per fronteggiare la medesima.

Gli eventi di livello c) sono gestiti inizialmente dalla D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale che rappresenta l'interlocutore unico con il governo.

La successiva gestione delle procedure di erogazione dei fondi di Ordinanza è attribuita al Commissario Delegato eventualmente nominato, che potrà avvalersi di personale delle direzioni generali regionali competenti.

A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- entro il termine di **30 giorni**, gli enti locali compilano le schede di dettaglio B1 (spese di prima emergenza) e/o B2/B3 (danni alle infrastrutture e/o danni al territorio). La compilazione è effettuata esclusivamente on-line e deve tenere conto degli esiti della validazione sulle relative schede A delle Sedi Territoriali regionali. Per le spese di prima emergenza dovrà inoltre essere presentata alla Sede Territoriale la documentazione richiamata al precedente punto 4.1.2;
- entro il termine di **30 giorni**, qualora l'Ordinanza mettesse a disposizione contributi al settore privato, i proprietari di abitazioni danneggiate e gli esercenti di attività produttive devono compilare e trasmettere al Comune in cui è ubicato l'immobile rispettivamente la scheda di segnalazione danni C1 e C2;
- entro il termine di **60 giorni**, il Comune effettua delle verifiche a campione su almeno il 20% delle segnalazioni di danno dei soggetti privati di cui sopra (schede C1 e C2), acquisisce la documentazione atta a comprovare quanto dichiarato e certifica l'effettivo nesso di causalità tra i danni segnalati e l'evento. In caso di accertata insussistenza di tale nesso, la domanda di contributo è respinta. Compila on-line i prospetti riepilogativi D1 e/o D2 e li trasmette alla Sede Territoriale con l'esito degli accertamenti effettuati.

La successiva gestione del piano degli interventi sia del settore pubblico che di quello privato è demandata alla gestione commissariale, che curerà anche l'erogazione dei contributi ed i controlli sulla rendicontazione degli enti beneficiari.

5. Rendicontazione e sistema dei controlli

Il presente paragrafo riguarda i controlli da eseguirsi sugli interventi oggetto di contributo regionale per gli eventi dichiarati di livello b).

Il Commissario Delegato per la gestione degli eventi dichiarati di livello c) – nazionale – valuta se applicare quanto stabilito del presente paragrafo.

Gli interventi del settore pubblico e privato dichiarati di livello b) e oggetto di contributo regionale dovranno essere rendicontati dall'ente locale alla Sede Territoriale regionale competente per territorio entro **24 mesi** dalla data di pubblicazione della d.g.r. che approva il piano di utilizzo dei contributi regionali di post-emergenza per gli eventi in questione.

Le Sedi Territoriali, di concerto con la D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale e successivamente al termine stabilito per la rendicontazione, dispongono controlli e verifiche sugli interventi oggetto di contributo regionale.

I controlli, effettuati mediante sopralluoghi in sito e presso gli uffici degli enti beneficiari, sono finalizzati a verificare sia l'effettiva e corretta esecuzione degli interventi e dei lavori, sia la coerenza dei medesimi agli obiettivi e alle finalità dei contributi regionali di post-emergenza.

La scelta degli interventi pubblici su cui effettuare i controlli è di responsabilità del dirigente della Sede Territoriale e terrà conto di considerazioni di varia natura come la significatività dell'intervento, le difficoltà tecniche di realizzazione del medesimo, ecc. In questi casi i controlli potranno essere disposti anche in corso d'opera.

In ogni caso, gli interventi pubblici su cui effettuare i controlli non potrà essere inferiore al 30% del totale, su base provinciale, e comunque in numero di almeno 3.

Per quanto riguarda i contributi a privati erogati per gli eventi di livello b), la Sede Territoriale, acquisita la documentazione contabile da parte del Comune, effettuerà controlli sul 100% degli interventi a favore dei soggetti privati beneficiari del contributo regionale, al fine di verificare documenti, comprovare quanto dichiarato con istanza di contributo, accertare l'effettiva esecuzione degli interventi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla presente Direttiva.

Fatta salva ogni conseguenza prevista dalla legge, in caso di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore materiale, il contributo erogato dovrà essere interamente restituito; la Sede Territoriale provvederà pertanto ad accertare le somme nei confronti del Comune.




FIGURA 1




FIGURA 2

ALLEGATO A

Criteri di ammissibilità e condizioni per l'erogazione di contributi a soggetti privati colpiti da eventi calamitosi naturali dichiarati di livello b) ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. 225/1992

Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 4 «Procedure», sono di seguito riportati i criteri di ammissibilità e le condizioni per i contributi a soggetti privati danneggiati da eventi calamitosi naturali dichiarati di livello b) – regionale.

In merito a quanto riportato relativamente agli aspetti procedurali nonché ai contenuti del presente allegato, il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a darne la massima pubblicità assicurando in ogni caso la consultazione presso i propri uffici della presente Direttiva. In caso contrario, ogni eventuale contenzioso insorto al riguardo rientrerà nell'esclusivo ambito di responsabilità del Comune.

Beni ammissibili a contributo

Sono ammissibili al contributo, alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Direttiva, i seguenti beni:

- unità immobiliari distrutte;
- unità immobiliari di cui risulti gravemente compromessa la stabilità strutturale e funzionale.

Le unità immobiliari di cui sopra devono essere destinate ad abitazione principale del proprietario, che vi risiede, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 504/1992 e succ. modifiche e integrazioni.

La residenza, costituita dai locali principali (appartamento) e dalle sole pertinenze strutturalmente connesse, deve risultare dal Comune fin dalla data in cui l'evento si è verificato.

È inoltre indispensabile la presenza di una ordinanza sindacale di sgombero.

Le domande di contributo di cui al paragrafo 4.4.1 devono essere corredate di perizia asseverata da professionista abilitato, il quale sotto la propria personale responsabilità, oltre a descrivere la tipologia dei danni verificatisi, ed ammissibili a contributo ai sensi della presente Direttiva, nonché il nesso di causalità dei danni medesimi con l'evento calamitoso, deve stimare il costo di ripristino attraverso un computo metrico estimativo.

Nel caso di spese già sostenute, la perizia asseverata deve inoltre attestare la congruità delle stesse con i valori normali di mercato.

Beni non ammissibili a contributo

Sono esclusi dal contributo i danni:

- a beni mobili anche se registrati;
- di importo inferiore a € 5.000,00 (franchigia);
- a opere di recinzione e difesa (muri, cancellate, ecc.);
- alle pertinenze (es. box, cantina, garage, ecc.) che non risultino strutturalmente connesse all'unità immobiliare;
- a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della l. 28/02/1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria;
- ad immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni ed ai vincoli previsti dal r.d. 25 luglio 1904 n. 523;
- ad unità immobiliari adibite ad abitazione principale non censite al nuovo catasto edilizio urbano o per le quali non sia stata presentata nei termini di legge apposita domanda di accatastamento.

Limitazioni al contributo per beni immobili danneggiati

Sono ammissibili al contributo unicamente le spese finalizzate al ripristino dei seguenti elementi strutturali nonché dei seguenti impianti tecnologici:

- tetto/copertura;
- murature;
- solai/sottofondi/pavimentazioni;
- scale;
- fondazioni;
- impianti tecnologici (termico, elettrico, idro-sanitario, fognario);
- infissi.

Sono ammissibili a contributo anche le spese tecniche per progettazione e direzione lavori ove necessarie per specifiche categorie di intervento ed in quanto previste dalla normativa vigente. A tal fine la regione riconosce fino ad un massimo del 10% del totale di ciascuna categoria di intervento.

Entità e modalità di calcolo del contributo

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario distrutte il contributo è concesso sulla base della spesa sostenuta per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unità abitativa nello stesso Comune o in Comune limitrofo.

Il contributo sarà calcolato considerando una superficie non superiore a quella dell'abitazione distrutta e comunque farà riferimento ai parametri minimi definiti dal regolamento d'igiene locale.

Il contributo è concesso fino ad un massimo del 50% della spesa sostenuta di cui sopra, compresi i lavori necessari per la demolizione dell'unità immobiliare non recuperata e lo smaltimento delle relative macerie al netto della franchigia di € 5.000,00.

L'importo massimo erogabile è comunque stabilito in € 150.000,00.

Il contributo deve essere calcolato come segue: all'importo del danno dichiarato nella domanda o delle spese sostenute – come di seguito meglio precisato – ivi compreso il costo della perizia asseverata, al netto della franchigia di € 5.000,00, viene applicata la percentuale determinata dalla regione nell'atto di assegnazione dei finanziamenti.

Qualora l'importo delle spese effettivamente sostenute non coincidesse con il valore dei danni dichiarato nella domanda si procederà come segue:

- importo delle spese sostenute maggiore del valore dei danni dichiarati: il contributo è calcolato sul valore dei danni dichiarati;
- importo delle spese sostenute minore del valore dei danni dichiarati: il contributo è calcolato sull'importo delle spese sostenute.

In ogni caso, il danno dichiarato o la spesa sostenuta devono rientrare tra quelle ammissibili a contributo.

In presenza di indennizzi assicurativi e/o contributi corrisposti o da corrisponderci allo stesso titolo rispettivamente dalle Compagnie assicuratrici e da altri enti pubblici, il contributo di cui alla presente Direttiva può essere erogato, entro il massimale previsto dalla presente Direttiva, decurtando gli indennizzi e/o i contributi di cui sopra.

Le eventuali detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per le ristrutturazioni edilizie e per il contenimento energetico concorrono alla determinazione del rimborso totale del danno.

In ogni caso, il soggetto danneggiato, non può comunque percepire, tra contributi, indennizzi e detrazioni d'imposta, più del valore del danno sofferto.

CODIFICA BENI DANNEGGIATI - COMPARTI, TIPOLOGIE E UTILIZZI

COMPARTI		TIPOLOGIE		UTILIZZI			
Codice	Denominazione	Codice	Denominazione	Codice	Denominazione		
1	Edifici ed infrastrutture pubbliche	1.1	Acquedotto	1.1.1	Opera di presa		
				1.1.2	Rete di distribuzione		
				1.1.3	Vasca e serbatoio di accumulo		
		1.2	Fognatura	1.2.1	Rete di raccolta		
				1.2.2	Depuratore		
				1.2.3	Opera di scarico		
				1.3	Apparato per telecomunicazione ed elettricità	1.3.1	Palo/traliccio
						1.3.2	Rete di distribuzione
						1.3.3	Centralina telefonica
		1.4	Patrimonio architettonico e culturale	1.3.4	Antenna radio		
				1.3.5	Centralina elettrica		
				1.4.1	Statua/scultura/monumento		
		1.5	Infrastruttura ed attrezzatura nel settore dei pubblici servizi	1.4.2	Bene archeologico		
				1.5.1	Ospedale e struttura sanitaria	1.5.1	Ospedale e struttura sanitaria
						1.5.2	Edificio generico
						1.5.3	Edificio scolastico
						1.5.4	Museo/Fiera espositiva
						1.5.5	Teatro
						1.5.6	Cinema
						1.5.7	Centro sportivo
						1.5.8	Biblioteca
1.5.9	Edificio di culto						
1.6	Viabilità e trasporti	1.6.1	Strada				
		1.6.2	Ponte				
		1.6.3	Galleria				
		1.6.4	Opera di difesa				
		1.6.5	Stazione/Edificio legato alla viabilità				
		1.6.6	Linea ferroviaria				
		1.7	Beni mobili	1.7.1	Bene mobile		
2	Territorio	2.1	Patrimonio boschivo	2.1.1	Bosco		
				2.2	Idrogeologico	2.2.1	Alveo
		2.2.2	Sponda				
		2.2.3	Golena				
		2.2.4	Opera idraulica trasversale				
		2.2.5	Opera idraulica longitudinale				
		2.2.6	Canale scolmatore				
		2.2.7	Vasca di laminazione piene				
		2.2.8	Versante				
		2.2.9	Opere di consolidamento dei versanti				
3	Residenziale	3.1	Abitazione privata	3.1.1	Abitazione		
				3.1.2	Pertinenza		
				3.1.3	Mobilio		
4	Attività produttive	4.1	Industriale	4.1.1	Sede (1) e/o unità locale (2)		
				4.2	Artigianale	4.2.1	Sede e/o unità locale
						4.3	Commerciale
				4.4	Turistico		

(1) La nozione di SEDE rimanda al luogo cui fanno riferimento tutti gli atti legali e formali dell'impresa. La sede è il principale elemento identificativo dell'impresa assieme alla sua denominazione. La sede di una impresa è unica, fa capo ad una sola provincia di iscrizione al registro CCIAA ed è convenzionalmente definita come *unità locale numero 0*. Se una impresa ha sede all'estero ed opera in Italia, esiste comunque una iscrizione presso una provincia italiana che funge da sede.

(2) La nozione di UNITÀ LOCALE rimanda, nella sua accezione più rigorosa, all'impianto operativo oppure amministrativo/gestionale, ubicato in un luogo diverso da quello della sede locale, nel quale, o a partire del quale, si esercitano stabilmente una o più attività economiche specifiche tra quelle esercitate dall'impresa. Un'impresa può avere una o più unità locali - laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, uffici, negozi, filiali, etc.

ALLEGATO C

RIFERIMENTI UFFICI REGIONALI

- Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale
Unità Organizzativa Sistema Integrato di Prevenzione
Struttura Prevenzione Rischi Naturali
Via Rosellini, 17
20124 Milano
Tel. 02 6765 4647 – fax 02 6765 7251
- Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche
Unità Organizzativa Opere Pubbliche e Welfare Abitativo
Via Pola 12/14
20124 Milano
Tel. 02 6765 4019 – fax 02 6765 2992
- Sede Territoriale di BERGAMO
Via XX Settembre, 18/A
24122 Bergamo
Tel. 035 273111 – fax 035 237794
- Sede Territoriale di BRESCIA
Via Dalmazia 92/94
25125 Brescia
Tel. 030 34621 – fax 030 3462461
- Sede Territoriale di COMO
Via Luigi Einaudi, 1
22100 Como
Tel. 031 3201 – fax 031 262752
- Sede Territoriale di CREMONA
Via Dante 136
26100 Cremona
Tel. 0372 4851 – 0372 457167
- Sede Territoriale di LECCO
C.so Promessi Sposi 132
23900 Lecco
Tel. 0341 358911 – fax 0341 250263
- Sede Territoriale di LODI
Via Haussmann 7
26900 Lodi
Tel. 0371 4581 – fax 0371 31707
- Sede Territoriale di MANTOVA
Corso Vittorio Emanuele 57
46100 Mantova
Tel. 0376 2321 – fax 0376 220867
- Sede Territoriale di PAVIA
Viale Cesare Battisti 150
27100 Pavia
Tel. 0382 5941 – 0382 35177
- Sede Territoriale di SONDRIO
Via Del Gesù 17
23100 Sondrio
Tel. 0342 530111 – 0342 512426
- Sede Territoriale di VARESE
Viale Belforte 22
21100 Varese
Tel. 0332 338511 – 0332 331833